DETERMINAZIONE DI REVOCA IN AUTOTUTELA EX ART. 21 QUINQUES DELLA LEGGE 241/1990 DEL BANDO DI GARA "PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE EX ART. 5 L. 381/1991 DEI SERVIZI DI PULIZIA MANUALE E MECCANIZZATA DERIVANTI DAI CONTRATTI DI SERVIZIO IN CAPO A MEDIATERRANEO SERVIZI EX DCC 137/2019 - IMMOBILI COMUNALI E SPIAGGE LIBERE - PER IL PERIODO DAL 01/05/2020 AL 31/12/2021 - RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B AI SENSI DELL' ART. 112 DEL D. LGS. 50/2016" - CIG 8224912419

Sestri Levante, 16 marzo 2020

Io sottoscritto Dott. Marcello Massucco, nato a Genova (GE), il 7 gennaio 1978, C.F. MSSMCL78A07D969O, nella mia qualità di Amministratore Unico di Mediaterraneo Servizi S.r.l., con sede in Sestri Levante (GE), Via Portobello, n. 14, P.I. 01559090996

PREMESSO CHE

- Mediaterraneo Sevizi S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico Dott. Marcello Massucco, in data 2/03/2020 pubblicava sul sito di Mediaterraneo Servizi S.r.l. alla sezione Amministrazione Trasparente www.mediaterraneo.it - il bando di gara avente ad oggetto l'affidamento mediante convenzione ex art. 5 della Legge 381/1991 dei servizi di pulizia manuale e meccanizzata degli immobili comunali e delle spiagge libere del Comune di Sestri Levante, per il periodo da 01/05/2020 al 31/12/2021, riservata a Cooperative Sociali di tipo B, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 50/2016;

- Per partecipare alla gara sopraddetta, le Cooperativa Sociali e/o i Consorzi di Cooperative interessati, dovevano fare pervenire la domanda, in plico sigillato, presso la

sede legale di Mediaterraneo Servizi S.r.l., in Sestri Levante, Via Portobello, n. 14 - non più tardi delle ore 12:00 del 31 marzo 2020;

- Sopraggiungeva, a livello nazionale e internazione, l'emergenza conseguente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agente virale trasmissibile, denominato Corona Virus – Covid 19;

- la diffusione dell'infezione da CORONA VIRUS – COVID 19 rappresenta una questione di salute pubblica, e pertanto, la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle Istituzioni Competenti in conformità all'evoluzione dello scenario epidemiologico;

- è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 6. In particolare all'art. 1, n. 7) dispone che "in ordine alle attività produttive e alle attività professionali": a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; n. 8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni; n. 9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali".

- ad oggi l'evoluzione della situazione economica del sistema Italia è fortemente incerta e non prevedibile, così come le necessità di Mediaterraneo Servizi in tema di pulizia degli

spazi e dei servizi affidati nei prossimi mesi, per prevedibili e non quantificabili tagli di risorse;

PRESO ATTO

- che ai sensi dell'art. 16, n. 7, del D. Lgs. 175/2016 rubricato "società in house", queste ultime, "sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016";

- che Mediaterraneo Servizi S.rl. è società in house providing interamente partecipata dal Comuene di Sestri Levante;

- che la Legge 241/1990 – norme sul procedimento amministrativo, dispone ex art. 21 quinques "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti";

- che stante quanto sopra, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell´intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti;

- che la revoca intervenuta prima dell'aggiudicazione provvisoria non comporta alcun indennizzo rientrando nella potestà discrezionale dell'ente il disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione delle gara;

VISTI

- tutti gli atti della procedura di gara in corso;
- la Legge n. 241/1990;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- Il D. Lgs. 175/2016;
- il D.P.C.M. n. 64 del 11 marzo 2020;

CONSIDERATO

1) pertanto, opportuno, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione e dell'attuale e grave emergenza epidemiologica nazionale e internazionale, addivenire alla revoca del richiamato bando, di cui in premessa;

2) di aver effettuato la verifica della sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della Legge 241/1990;

3) di ritenere, in ordine alla revoca, di non dover effettuare le comunicazioni ai concorrenti dell'avvio del procedimento di autotutela, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara e non avendo in tale fase del procedimento ancora individuato un aggiudicatario;

* * * * *

Stante tutto quanto sopra, nella mia qualità di Amministratore Unico di Mediaterraneo Servizi

mediaterraneo
PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO

DETERMINO

1) considerate le premesse, la situazione attuale di forte incertezza e il quadro disegnato dal D.P.C.M n. 64 del 11/03/2020, di procedere alla revoca in autotutela, per le motivazioni espresse in narrativa, e che si intendono quì integralmente riportate, ai sensi dell'art. 21 *quinques* della Legge n. 241/90, del bando di gara avente ad oggetto "PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE EX ART. 5 L. 381/1991 DEI SERVIZI DI PULIZIA MANUALE E MECCANIZZATA DERIVANTI DAI CONTRATTI DI SERVIZIO IN CAPO A MEDIATERRANEO SERVIZI EX DCC 137/2019 - IMMOBILI COMUNALI E SPIAGGE LIBERE - PER IL PERIODO DAL 01/05/2020 AL 31/12/2021 - RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B AI SENSI DELL' ART. 112 DEL D. LGS. 50/2016" - CIG 8224912419 e pubblicato il 2/3/2020;

2) di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti, in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione;

3) di procedere a dare notizia dell'avvenuta revoca in autotutela mediante pubblicazione sul sito istituzionale - www.mediaterraneo.it - di Mediaterraneo Servizi S.r.l., sezione "Amministrazione Trasparente" ex D. Lgs. 33/2013.

Dott. Marcello Massucco,
in qualità di Amministratore Unico di Mediaterraneo Servizi S.r.l.

MEDIATERRANEO SERVIZI SRL
Via Portobello, 14
16039 Sestri Levante (Ge)
Tel. +39.0185.45.80.66 - Fax +39.0185.54.663
P. IVA 01559090996